

## **Sanzioni disciplinari in tema di obbligo motivazionale e sindacabilità della decisione della P.A.**

**La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo in ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento.**

Il Tar Lazio Lazio, Roma, Sez. I Bis, con sentenza dell'11 maggio 2026 n. 8682, si pronuncia in tema di obbligo motivazionale e sindacabilità della decisione della P.A..

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione gli ha inflitto la sanzione di corpo del rimprovero per violazione dell'art. 732 del d.P.R. n. 90/2010.

La sanzione irrogata è stata inflitta perché il ricorrente "non si asteneva a pronunciare con privato cittadino parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro a salvaguardia del prestigio della Forza Armata rappresentata".

In particolare, durante il servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri, il ricorrente riceveva una telefonata con cui una cittadina rappresentava la presenza sulla Salaria di un uomo alto e robusto fermo a bordo strada in evidente stato confusionale e, probabilmente, affetto da disturbi psichici.

A fronte di ciò, il ricorrente contestava alla segnalante di non essersi fermata per verificare le condizioni dell'uomo e di volere "scaricare" l'intervento sui Carabinieri, nonostante la segnalante gli avesse opposto di essere in auto con la madre anziana e, perciò, di non essersi sentita sicura a fermarsi per verificare le condizioni del soggetto.

Secondo il Tar, il ricorso è inammissibile in quanto l'obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei carabinieri.

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo in ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento (*ex multis* Consiglio di Stato sez. I, 7/01/2025, n. 6; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 12/09/2025, n. 2646; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 12/08/2025, n. 15508; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 16/04/2025, n. 170; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 14/04/2025, n. 1210; Consiglio di Stato sez. III, 24/03/2025, n. 2379).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la sanzione disciplinare sia stata legittimata irrogata al ricorrente, atteso che egli, a fronte di una segnalazione di un cittadino avente un obiettivo carattere di serietà, ha tenuto, senza giustificato motivo, un atteggiamento colpevolizzante della segnalante e ha utilizzato un linguaggio brusco che non è stato irragionevolmente valorizzato dall'amministrazione al fine di considerare la sussistenza dell'illecito contestato.

In sintesi, il ricorrente, pur non avendo pronunciato impropri, ha tuttavia utilizzato un linguaggio brusco e aggressivo non confacente al proprio ruolo, per ciò solo integrando la violazione di cui all'art. 732 del d.P.R. n. 90/2010. In detto contesto, il fatto contestato appare pertanto sussistente e non irragionevolmente sussunto dall'amministrazione nell'alveo delle condotte violative delle disposizioni comportamentali compendiate nell'art. 732, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 90/2010.

Viene anche osservato che la sanzione irrogata risulta proporzionata all'illecito accertato, atteso che l'art. 1360, comma 1, del d. lgs. n. 66/2010 assume che con il rimprovero sono sanzionate, tra l'altro, "le lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio", quale non irragionevolmente è quella addebitata al ricorrente.